



Prot.141/G/ISI/2018

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO “FULL SERVICE” A LUNGO TERMINE (48 MESI) DI N. 5 ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE

1. PREMESSA

La Linda S.p.A., in esecuzione della Determinazione prot. 125/G/ISI/2018 del 13/07/2018, intende avviare un’indagine esplorativa di mercato per l’espletamento di un eventuale procedura negoziata sottosoglia in applicazione dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di noleggio “full service” a lungo termine (48 mesi) di n. 5 isole ecologiche informatizzate.

La procedura di gara, sarà interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione MEPA ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

La Stazione Appaltante è la LINDA S.p.A. con sede legale a Città Sant’Angelo in Piazza IV Novembre, 1 -C.F./P.IVA: 01625900681 - Tel. 085 950179 – Email info@lindaspa.it.

3. OGGETTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto della presente manifestazione di interesse il servizio di noleggio “full service” a lungo termine (48 mesi) di n. 5 isole ecologiche informatizzate idonee per la raccolta differenziata di rifiuti urbani fra cui carta, plastica, vetro, rifiuto indifferenziato e organico.

La tipologia di noleggio “full service” prevede l’obbligo da parte della ditta esecutrice di svolgere anche la manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre alla sostituzione dell’isola ecologica informatizzata in caso di mal funzionamento al fine di garantire la continuità del servizio.

Il servizio comprende anche la fornitura di n. 260.000 sacchetti/buste personalizzate (provviste di codice personale dell’utente) per il conferimento dei rifiuti alle isole ecologiche informatizzate, la creazione di una pagina informativa delle isole ecologiche informatizzate per la cittadinanza da implementare ed aggiornare per tutto il periodo di esecuzione del servizio sul sito istituzionale della Linda S.p.A., la fornitura di n. 5 cassonetti da 1100 lt per ciascuna isola ecologica informatizzata idonei alla stessa per il conferimento delle varie frazioni di rifiuto da raccolta differenziata e la formazione all’utilizzo dell’isola ecologica informatizzata sia a vantaggio della cittadinanza per il conferimento dei rifiuti che per gli operatori della Linda S.p.A. per il ritiro degli stessi.

Di seguito si elencano le principali caratteristiche delle isole ecologiche informatizzate oggetto del servizio:

- Struttura completamente chiusa al cui interno dovranno essere ospitati n. 5 moduli con apertura elettromeccanica mediante portellone frontale adatte a contenere n° 5 cassonetti da 1100 lt;

- Ingombro massimo 6300 mm x 1500 mm x 2400 (altezza) mm;
- La raccolta deve avvenire sul lato frontale ovvero la struttura dovrà essere fornita di n. 1 porta sul lato frontale per la movimentazione dei cassonetti;
- Dovranno essere munite di minimo 4 punti di aggancio, uno per ogni angolo, per un eventuale spostamento mediante gru;
- Personalizzazione della pannellatura esterna con grafica raffigurante immagini del luogo;
- Dovranno essere dotate di un impianto automatico di sanificazione per enzimi posto sui contenitori con rilevatore del livello del serbatoio degli enzimi;
- Bilancia interna;
- Lettore qr code identificativo per codici posti sui sacchetti di conferimento;
- Verifica sul server dell'accreditamento utente sulla singola isola ecologica informatizzata;
- Apertura automatica dello sportello di riferimento;
- Sensori di rilevamento livello interno di riempimento dei cassonetti con invio messaggio al gestore per programmare il ritiro;
- Trasmissione continua a server per elaborazione dati;
- Registrazione n° di accessi dell'operatore per svuotamento cassonetti;
- Trasmissione di informazioni su n° e tipologie di cassonetti movimentati dall'operatore;
- Verifica del livello di autonomia batterie di accumulo del pannello fotovoltaico;
- Possibilità di accreditamento e/o eliminazione da remoto, di utente alla singola isola ecologica informatizzata;
- Sistema di videosorveglianza (almeno n. 2 telecamere) per il controllo delle operazioni di conferimento e per il controllo dell'area circostante con trasmissione continua dei dati;
- Dotazione di un sistema di illuminazione proprio sia all'interno del vano di raccolta che all'esterno per agevolare il conferimento da parte degli utenti;
- Sensori di apertura porta per operatore ed invio messaggio al gestore;
- Tutti i sensori e i dispositivi per le identificazioni, dovranno far capo ad un sistema di gestione capace raccogliere e trasferire informazioni in tempo reale mediante scheda GSM;
- Sistema di gestione software dell'intera isola ecologica informatizzata con scheda gsm per invio dati;
- Lettore codice qr code;
- Sistema di alimentazione mediante installazione di n° 1 pannello fotovoltaico con n° 2 batterie di accumulo;
- Copertura assicurativa all risk;
- Garanzia 48 mesi per guasti e malfunzionamenti;
- App utenza per controllo conferimenti;
- Le isole ecologiche informatizzate dovranno possedere certificato CE e dotate di documentazione attestante calcolo strutturale.

La completa e dettagliata specificazione delle caratteristiche tecniche del servizio saranno contenute nel disciplinare tecnico facente parte dei documenti di gara.

4. DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di **48 mesi**. Il servizio dovrà essere avviato entro **60** giorni dalla data di stipula del contratto.

Al termine della durata del servizio è prevista l'applicazione dell'opzione del riscatto senza ulteriori esborsi economici da parte della Linda S.p.A. che diverrà a tutti gli effetti proprietaria delle n. 5 isole ecologiche informatizzate.

5. VALORE DELL'APPALTO

Il valore a base di gara per lo svolgimento del servizio in questione, soggetto a ribasso, viene stabilito in € 183.500,00 oltre IVA per legge.

6. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Comune di Città Sant'Angelo.

7. ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Tutti gli utenti residenti saranno dotati di sacchetti suddivisi per le varie tipologie di rifiuti.

Ogni sacchetto riporterà stampato un codice QR code che, in fase di consegna del kit, sarà abbinato direttamente dal sistema distributivo all'utente. Pertanto, il gestore avrà disponibile sul suo programma di gestione l'elenco dei vari utenti che hanno ritirato il kit sacchetti e i codici di riferimento assegnati ad ognuno di loro.

Il solo sacchetto, avvicinato al sensore di lettura codici posto sulla parete esterna della isola ecologica informatizzata, farà automaticamente aprire lo sportello di riferimento del rifiuto.

L'utente, senza toccare nulla e nel massimo rispetto delle norme igieniche e di sicurezza, potrà effettuare il suo conferimento.

Il sistema dovrà poter gestire le aperture dei portelli in base ad un calendario di autorizzazioni al conferimento ovvero, consentire l'apertura di tutti i portelli solo per un determinato materiale e in una determinata giornata programmata e per una determinata fascia oraria.

I portelli si dovranno aprire in sequenza dal primo disponibile fino al suo riempimento. Raggiunto il massimo del livello di capacità del primo contenitore, il sistema di gestione dovrà chiuderne il suo utilizzo e aprire il successivo e così via fino al riempimento di tutti i contenitori disponibili.

La struttura, dotata di un sistema di pesatura interna, calcolerà il peso. Il sistema di gestione software registrerà il tutto calcolando così, non solo il valore di differenziata raggiunta dall'intera area di riferimento, ma anche quello delle singole zone, spingendosi fino al singolo utente, dando inoltre la possibilità di avviare programmi di sensibilizzazione nei confronti delle zone e degli utenti meno virtuosi.

Il sistema segnalerà in tempo reale al gestore la misurazione dei livelli di riempimento dei contenitori dell'isola informatizzata.

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di Ordine Generale.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

Gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, interessati a partecipare alla procedura di gara dovranno dichiarare, servendosi preferibilmente dei modelli predisposti dal Committente, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del citato decreto legislativo. Sono quindi esclusi dalla partecipazione alla presente procedura di gara i soggetti:

1) nei cui confronti sussista condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione di cui al presente punto 1) sarà disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In tale ultima ipotesi (altro tipo di società o consorzio), ai sensi di quanto disposto dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con il Comunicato del 08.11.2017, recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE", la sussistenza del requisito di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 dovrà essere dichiarata dal presidente del consiglio di amministrazione, dall'amministratore unico, dagli amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza, dai membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale di cui agli art. 2380 bis e ss. del codice civile) ovvero dai membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico di cui all'art. 2409 sexiesdecies, comma 1, del codice civile), dai membri del consiglio di gestione e dai membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico di cui agli artt. 2409 octies e ss. del codice civile), dai soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori ed i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati), oltre che dai soggetti esplicitamente previsti dalla norma.

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, il possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non dovrà essere dichiarato dai membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri

che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non sarà disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

2) nei cui confronti sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (come disposto nel sopra citato Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 26.10.2016, tali soggetti sono quelli sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011). L'esclusione di cui al presente punto 2) sarà disposta se la misura interdittiva è stata emessa nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

3) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Tali disposizioni non si applicano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di gara.

4) Sono, altresì, esclusi dalla partecipazione alla presente procedura di gara gli operatori economici ed i loro subappaltatori, nei casi di cui all'art. 105, comma 6, del D. Lgs. 50/2016:

a) che abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;

b) si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la cui partecipazione alla presente procedura di gara determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;

e) la cui partecipazione alla presente procedura di gara determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 50/2016, che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) siano stati soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) che presentino nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) iscritti nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.Ac. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) iscritti nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) che abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) che si trovino rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

5) Il Committente escluderà l'operatore economico, in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4.

L'operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al precedente punto 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al precedente punto 4, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se il Committente ritiene che le misure di che trattasi sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione

viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

L'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dall'art. 80, commi 7 e 8, del D. Lgs. 50/2016 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del fatto, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella presente procedura di gara e negli affidamenti di subappalto, il Committente segnalerà il fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

I mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), del D. Lgs. 50/2016, ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c), sono quelli precisati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle linee guida recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice" approvate con delibera n. 1293 del 16.11.2016, pubblicata in G.U.R.I. n. 2 del 03.01.2017.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, il possesso dei requisiti d'ordine generale è richiesto in capo a ciascuno dei soggetti che si sono raggruppati o che intendono raggrupparsi.

Nel caso di partecipazione dei consorzi il possesso dei requisiti di ordine generale è richiesto in capo al consorzio ed ai singoli consorziati per i quali il consorzio dichiara di concorrere.

Nel caso di partecipazione dei consorzi stabili il possesso dei requisiti d'ordine generale è richiesto in capo al consorzio ed in capo ai consorziati indicati.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

I concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al D. M. 4 maggio 1999 ed al D.M. 21 novembre 2001, sono ammessi a partecipare alla presente

procedura di gara, previa autorizzazione rilasciata ai sensi del D. M. 14 dicembre 2010, recante disposizioni concernenti i criteri di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai fini della partecipazione alla procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Requisiti di Ordine Speciale.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

1. iscrizione presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro della Commissione Provinciale per l'Artigianato per lo svolgimento di attività attinenti al servizio oggetto dell'appalto; La suddetta iscrizione dovrà essere posseduta:
 - nel caso di imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete da ciascuna delle imprese;
 - nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane ai sensi dell'art. 35 del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio;
 - nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) (consorzi stabili), devono essere posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell'art. 277 del Regolamento;
2. il fatturato globale dell'impresa realizzato in ciascun anno del triennio 2015 - 2016 - 2017. Il fatturato globale minimo per ogni anno del triennio 2015 - 2016 - 2017, al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza, dovrà essere pari a 1 volta l'importo del servizio a base di gara, al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, tutti gli operatori partecipanti dovranno presentare le dichiarazioni. Il possesso del requisito verrà verificato, in ragione della percentuale di partecipazione, mediante sommatoria degli importi relativi al fatturato di ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete. Ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
3. dichiarazione inerente l'elenco dei servizi analoghi eseguiti nel triennio 2015 - 2016 - 2017. Il concorrente deve dichiarare di aver eseguito almeno un (1) servizio analogo in ciascun anno del triennio 2015, 2016 e 2017. La somma degli importi dei servizi analoghi svolti nel triennio 2015, 2016 e 2017 non dovrà essere inferiore all'importo del servizio a base di gara, moltiplicato per il fattore 0,75. Devono intendersi analoghi a quello del presente appalto i noleggi di macchinari per la raccolta differenziata. In caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale (costituito o costituendo) o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete o GEIE dovrà dichiarare l'elenco dei servizi, eseguiti nel triennio 2015 - 2016 - 2017, analoghi a quelli che effettuerà in caso di aggiudicazione dell'appalto secondo le prescrizioni di cui al presente punto;
4. Possesso della certificazione di qualità ISO 9001.

Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio, aggregazioni in rete di imprese o GEIE i requisiti di cui ai punti 2) e 3) devono essere soddisfatti dalle imprese nel loro complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura minima pari al 40% dal soggetto capogruppo, la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalla o dalle mandanti, ciascuna delle quali dovrà possedere una percentuale minima del 10%.

Ai sensi dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei

requisiti di un altro soggetto (Avvalimento). Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.

9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

I soggetti interessati dovranno manifestare il proprio interesse alla presente indagine di mercato avvalendosi dell'allegato modello che dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal rappresentante legale - procuratore speciale e corredato da fotocopia di documento di identità in corso di validità dello stesso.

Tali manifestazioni, redatte in carta semplice secondo il modello allegato, dovranno pervenire a mezzo PEC all'indirizzo lindaspagementeservizi@pec.it, recante l'oggetto "Indagine di mercato finalizzata all'affidamento del servizio di noleggio "full service" a lungo termine (48 mesi) di n. 5 isole ecologiche informatizzate", entro e non oltre le **ore 12,00 del giorno 21.08.2018**.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ed al fine del rispetto del termine assegnato, farà fede la data di effettivo ricevimento della documentazione e non la data di spedizione.

10. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La eventuale procedura di scelta del contraente è la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Il criterio di selezione delle offerte è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.

11. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Sig. Marcello Bellante (tel. 085-950179). Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate, unicamente per iscritto, tramite posta elettronica all'indirizzo direttoretecnico@lindaspa.it e verranno sottoposte all'attenzione del Responsabile del Procedimento per il rilascio delle relative risposte.

Città Sant'Angelo (PE), 06/08/2018

L'Assistente al RUP
f.to ing. Gaetano Vitiello

Il RUP
f.to Marcello Bellante

Allegati:

- Allegato A – Modello Manifestazione di Interesse